



_____ N. 11655 del Repertorio - N. 5276 della Raccolta _____

_____ VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE _____

_____ della "VARESE CON TE - ONLUS" _____

_____ con sede in Varese _____

_____ C.F. e R.I. 95020260121 _____

_____ REPUBBLICA ITALIANA _____

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di luglio, in Varese, Via S. Michele del Carso n. 161, alle ore diciotto e quaranta. _____

_____ 22 luglio 2019 _____

Avanti a me dott. DOMENICO CHIOFALO, Notaio in Malnate, con studio in Viale Trieste n. 20, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, _____

_____ È PRESENTE IL SIGNOR: _____

GRAGLIA MICHELE nato a Varese il 28 maggio 1961, che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante dell'associazione: _____

"VARESE CON TE - ONLUS" con sede in Varese, Via San Michele del Carso n. 161, presso cui è domiciliato per la carica, iscritta nel Registro delle Imprese di Varese con il numero di codice fiscale 95020260121 ed al R.E.A. al n. 282473, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al N. 657, iscritta al Registro Generale

	Regionale del Volontariato della Regione Lombardia al foglio	
	308 progressivo n. 1228, costituita in Italia._____	
	Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e	
	poteri di esso comparente, il quale mi dichiara che con comu-	
	nicazione scritta inviata a ciascun associato ai sensi	
	dell'art. 14 del vigente statuto sociale, ha convocato, per	
	oggi alle ore 18.30, presso questo luogo l'assemblea della	
	sunnominata associazione per discutere e deliberare sul se-	
	guente:_____	

	ORDINE DEL GIORNO	
	1. deliberare riguardo le modifiche statutarie secondo la nuova	
	normativa sul Terzo Settore_____	
	2. Varie ed eventuali._____	
	Ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto dell'associazione	
	assume la presidenza il signor GRAGLIA MICHELE il quale invi-	
	ta me Notaio a redigere il presente verbale per fare constare	
	da esso quanto sarà discusso e deliberato sull'argomento po-	
	sto all'ordine del giorno._____	
	Il Presidente constata e mi fa constatare che sono presenti,	
	in proprio e per delega, come risulta dall'elenco degli asso-	
	ciati, che si allega al presente sotto la lettera "A", previa	
	sottoscrizione ai sensi di legge, e depositato in copia tra	
	gli atti della società, n. venticinque associati aventi di-	
	ritto al voto in quanto in regola con il pagamento della quo-	
	ta annua di associazione, della cui lettura il Comparente mi	

	dispensa; _____	
	. che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione	
	signori: Graglia Michele, Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, ed i Consiglieri signori Bossi Giuliana, Orsenigo	
	Cristina, Belli Italo, Bramati Laura, Galli Alberto e Gorno	
	Ferdinando; _____	
	. che sono presenti i membri i Revisori Legali signori: _____	
	Marzoli Silvio, Presidente dei Revisori Legali, ed i Revisori	
	Legali signori Belli Vanni e Baretto Tiziano. _____	
	Il Presidente accertata l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea qui	
	riunita per questo giorno ed ora e passa alla trattazione	
	dell'argomento posto all'ordine del giorno sui quali tutti i	
	presenti dichiarano di essere sufficientemente informati. _____	
	Il Presidente illustra all'assemblea la necessità, a seguito	
	dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", di	
	adottare un nuovo statuto sociale conforme alla nuova disci-	
	plina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017	
	pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017, al fine di con-	
	sentire l'iscrizione dell'associazione Registro Unico Nazio-	
	nale, con conseguente modifica della denominazione sociale in	
	"VARESE CON TE - Organizzazione di Volontariato", nonché ade-	
	guando l'oggetto sociale, prevedendo che l'associazione attui	
	in particolare le seguenti attività: _____	
	"1. provvedere all'assistenza domiciliare, gratuita e tramite	

	società/organizzazioni autorizzate allo scopo, attraverso	
	cure palliative a malati terminali affetti da neoplasie mali-	
	gne non più eradicabili o da altre patologie croniche;—————	
	2. garantire assistenza psicologica gratuita domiciliare a	
	malati terminali e/o cronici e loro familiari;—————	
	3. garantire sostegno a enti e organizzazioni dedicati	
	all'assistenza sanitaria di malati oncologici terminali o af-	
	fetti da altre malattie croniche;—————	
	4. elargire borse di studio per la formazione di personale	
	medico e paramedico dedicato all'assistenza attraverso l'uso	
	di cure palliative e dedicato alle attività di sostegno psi-	
	cologico;—————	
	5. organizzare corsi di formazione per volontari dedicati	
	all'assistenza di malati cronici e/o terminali.".—————	
	Il Presidente illustra all'assemblea il nuovo testo di sta-	
	tuto sociale motivando tutte le principali modifiche rispetto	
	a quanto previsto nel vigente statuto precisando che, oltre	
	le modifiche richieste dalla nuova normativa che regola le	
	attività del Terzo Settore lo statuto di "Varese con Te" è	
	stato adeguato alle mutate esigenze del bisogno dell'associa-	
	zione del nostro tempo. "Varese con Te" è nata nel 1992 quan-	
	do l'assistenza domiciliare per i malati oncologici era pra-	
	ticamente sconosciuta e vi era un forte bisogno di colmare	
	questo vuoto. Oggi il servizio sanitario pubblico ha struttu-	
	re di livello qualitativo e di capacità molto importanti che	

	coprono buona parte del fabbisogno. Inoltre, le mutate regole	
	per l'esercizio di queste attività avevano reso lo Statuto	
	uno strumento di forte limitazione allo svolgimento delle at-	
	tività stesse. Con l'adeguamento apportato oltre a garantire	
	la continuità della missione originaria, tramite la collabo-	
	razione con Società ed Enti accreditati, "Varese con Te" ha	
	oggi la possibilità di allargare i propri orizzonti di assi-	
	stenza anche a bisogni cronici di tipo diverso, sostenere at-	
	tività similari svolte nel nostro territorio, contribuire	
	alla formazione di personale specializzato allo scopo, conti-	
	nuare a formare gruppi di volontari adeguati e garantire so-	
	stegno psicologico a malati e familiari._____	
	Con questo cambiamento "Varese con Te" aggiunge nuova linfa	
	alla propria attività che tanto ha dato al territorio e tanto	
	ancora riceve in segno di riconoscenza._____	
	L' assemblea , preso atto di quanto sopra, con voto espresso	
	in maniera palese, con il voto favorevole di tutti gli asso-	
	ciati presenti_____	
	_____ DELIBERA _____	
	A) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, così come	
	disciplinato dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, anche al	
	fine di consentire l'iscrizione dell'associazione nel Regi-	
	stro Unico Nazionale, con conseguente modifica della denomi-	
	nazione sociale in da "VARESE CON TE - ONLUS" in " VARESE CON	
	TE - Organizzazione di Volontariato ", nonché adeguando	

l'oggetto sociale, nel testo come sopra meglio illustrato dal

Presidente che, firmato dal componente al presente si allega

sotto la lettera "B";_____

B) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione, signor Michele Graglia, di apportare al presente ver-

bale eventuali modifiche richieste in sede di pubblicazione

presso i competenti uffici, con delega al Notaio per la pre-

sentazione dell'istanza di approvazione delle modifiche sta-

tutarie al Presidente della Regione Lombardia._____

Il Presidente proclama, quindi, i risultati della votazione.-

Null'altro essendovi da deliberare poiché nessuno chiede la

parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore

diciannove e quindici. _____

Le spese del presente atto relative e consequenziali sono a

carico della società. _____

Il comparante mi dispensa dalla lettura degli allegati.——

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale da me

letto al comparente il quale lo approva e con me lo sotto-

scrive all'ora su indicata. _____

Quest'atto è scritto a macchina da persona di mia fiducia e

completato a mano a cura di me Notaio su sette pagine e quan-

to fin qui di questa ottava di due fogli._____

F.to Michele GRAGLIA

F.to Notaio Domenico CHIOFALO_____

ELENCO SOCI VARESE CON TE

Presenza

Assem. 22/7

Cognome	Nome	CODICE FISCALE	Indirizzo	Città	CAP	P/D
Acabbi	Francesco	CBBFNC79T05L682V	Via Daverio, 39	Varese	21100	
Bardelli	Imelda		Via Campo dei fiori 19	Varese	21100	
Belli	Italo	BLLTLI25E09L682V	Via Ariosto 33	Varese	21100	P
Belli	Vanni	BLLVNN61L26L682P	Via Leopardi, 13	Bodio Lomnago	21020	P
Borghesi	Adriano	BRGDRN38A11F205F	Via Cairoli 5	Varese	21100	D
Bossi	Giuliana	BSSGLN47D46L682E	Via Crispi, 14	Varese	21100	P
Bramati Graglia	Laura	BRMLRA61D46L682F	Via Monte Bernasco, 62	Varese	21100	P
Curti	Renato	CRTRNT48H26E863X	Via Don C. Maesani 3	Malnate	21046	
Eramo	Giuseppe	RMEGPP39P06F784W	Via Dante 33B	Luino	21016	D
Ferrara Parini	Giovanna	FRRGNN37L42D150J	Via Busca 19	Varese	21100	D
Galli	Alberto	GLLRT46P21H501E	Via Sant'Abino 31	Varese	21100	P
Garzonio	Riccardo	GRZRCR47M13O876D	Via Carlo Porta, 1	Varese	2110	D
Gianoli	Marco	GNLMRC6924F205Q	Via Augusto Galli, 15	Bologna	41037	
Giola Marzoli	Carla	GRLCRL35H42E625Z	Via Cavour 25	Varese	21100	D
Graglia	Anna	GRGNNA91H57L682Y	Via Monte Bernasco, 62	Varese	21100	D
Graglia	Elena	GRGLNE94H51L682M	Via Monte Bernasco, 62	Varese	21100	D
Graglia	Michele	GRGMHL61E28L682Q	Via Monte Bernasco 62	Varese	21100	P
Gorno	Ferdinando	GRNFND38B07F205C	Via Procaccini, 10	Varese	21100	P
Lionello	Laura	LNLRA54S43L682P	Via Isonzo, 34	Azzate	21022	D
Marcotti	Giulio	MRCGLI34P22G852K	Via Del Lavoro, 11	Varese	21100	
Marzoli	Silvio	MRZSLV61D14L682R	Via Castello, 18	Luviniate	21020	P
Massano	Maria	MSSMRA34R45L219M	Via L. Lombardi 11	Induno Olona	21056	D
Mentasti	Andrea	MNTNDR60M12L682E	Via Bassi 13/A	Varese	21100	
Nasoni	Ettore	NSNTTR35S13L682X	Via Guercino 4	Varese	21100	P
Orsenigo	Cristina	RSNCST63E42L682Y	Via Cantoreggio, 18	Varese	21100	D
Parini	Giampiero	PRNGPR38P14L682D	Via Busca 19	Varese	21100	P
Parini	M. Maddalena	PRNMMD47C53L682P	Via Carlo Goldoni, 8	Varese	21100	D
Parini	Ines		Via C.A.Dalla Chiesa	Ceriano Laghetto	20816	D
Rossi	Giuseppe	RSSGPP70D18L682P	Via Marzorati, 71/A	Varese	21100	D

Allegato 114 u
 1. 11655 del Repertorio
 V. 5776 della Raccolta

19/07/2019

ELENCO SOCI VARESE CON TE

					Presenza	
					Assem. 22/7	
Cognome	Nome	CODICE FISCALE	Indirizzo	Citta'	CAP	P/D
Tamborini	Maria Grazia	TMBMRA62C56L682X	Via A. Aleardi, 21	Varese	21100	P
Vedani	Pierfausto	VDNPF32M01F205Z	Via Vela 3	Varese	21100	D
Vedani	Raffaele	VDNRFL56E22L682S	Via Col di Lana 8	Varese	21100	D
Zendrini	Lorenzo	ZNDLNZ32T12I926S	Via Venezia Giulia, 4	Varese	21100	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Allegato "B" N. 11655 del Repertorio N. 5276 della Raccolta
STATUTO**

di "VARESE CON TE - Organizzazione di Volontariato"

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata **"VARESE CON TE - Organizzazione di Volontariato"** (o anche, in forma breve, "VARESE CON TE ODV") con sede nel Comune di Varese, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".
L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
La variazione del solo indirizzo all'interno del Comune non comporta modificazione dello Statuto.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 , n . 225 , e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art.5 D.Lgs. 117/17

f) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui alla lettera q) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lettera u) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

h) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17.

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate come segue:

1. provvedere all'assistenza domiciliare, gratuita e tramite società/organizzazioni autorizzate allo scopo, attraverso cure palliative a malati terminali affetti da neoplasie maligne non più eradicabili o da altre patologie croniche;

2. garantire assistenza psicologica gratuita domiciliare a malati terminali e/o cronici e loro familiari;

3. garantire sostegno a enti e organizzazioni dedicati all'assistenza sanitaria di malati oncologici terminali o affetti da altre malattie croniche;

4. elargire borse di studio per la formazione di personale medico e paramedico dedicato all'assistenza attraverso l'uso di cure palliative e dedicato alle attività di sostegno psicologico;

5. organizzare corsi di formazione per volontari dedicati all'assistenza di malati cronici e/o terminali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Il rimborso di tali spese sarà relativo esclusivamente ad attività esercitate in Lombardia.

Art. 4 - Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione dovrà provvedere ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo II - Associati

Art. 6 - Requisiti

Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette

associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono associati volontari gli associati ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali associati o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. Gli associati di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere associati volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi

forma.

Non possono essere associati coloro che non dimostrino buona condotta civile e morale anche accertata nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

Art . 10 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;
- e) per decesso.

a) Perde la qualità di associato per morosità l'associato che entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. L'associato receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), l'associato può ricorrere all'Assemblea entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perse-

guimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 lettera g) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori ad un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea degli associati è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bi-

lancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza degli associati presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patri-

monio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra gli associati all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio;
- l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di **5** (cinque) ad un massimo di **11** (undici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i

componenti del Consiglio devono essere associati dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di associato;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- m. delibera sulla esclusione degli associati e sulle altre cause di perdita delle qualità di associato di cui all'art. 10.

Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti

attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 29 - Organo di controllo

L'organo di controllo monocratico e/o pluripersonale, resta in carica tre anni e i suoi componenti, che possono essere nominati anche fra non associati, sono rieleggibili.

Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 - Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Art. 31 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'organo di controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Da prevedersi solo nel caso si superino i parametri previsti per legge e nessun componente l'organo di controllo ne abbia le caratteristiche.

Art. 32 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

- b) il libro degli associati ordinari;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con

atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V - Norme finali

Art. 33 - Regolamenti

Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;

b. individua le modalità di informazione ai associati delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto a favore di altro ente del Terzo Settore, individuato con delibera dell'organo di amministrazione, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Michele GRAGLIA

F.to Notaio Domenico CHIOFALO

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo depositato ai miei atti.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di VARESE il giorno 25 luglio 2019 al n. 5213 serie 1T, per Euro 200,00.

Malnate li' 25 luglio 2019

[File firmato digitalmente dal Notaio Domenico Chiofalo]